



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Vietato copiare i dati dell'azienda o della società sull'hard disk

Autore: Redazione | 06/03/2016

Accesso abusivo al sistema informatico per il lavoratore che subito dopo le dimissioni copia i dati dell'azienda sul suo hard disk.

Il dipendente non può più toccare gli **archivi e i dati della società** presso cui ha prestato lavoro una volta rassegnate le **dimissioni** o intervenuto il **licenziamento**: è quindi condannato penalmente, per il reato di **accesso abusivo a sistema informatico**, il dipendente che, ormai risolto ogni rapporto con l'azienda, esegue un **backup** sulla propria pennetta usb dei dati appartenenti alla società, anche se da questi precedentemente trattati, utilizzati e, anzi, creati. Tali dati, infatti, sono di titolarità di un altro soggetto con cui il lavoratore ha cessato ogni tipo di rapporto (la ditta) e, quindi, non ha più titolo a prenderli in consegna. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

Secondo la corte il datore di lavoro può quindi querelare l'ex dipendente, per accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, se, dopo aver rassegnato le dimissioni o una volta licenziato, si introduce nel **database** della società, usando la postazione impiegata prevalentemente da un altro collega, per copiare

in un **hard disk** le cartelle del server dell'azienda.

Una sentenza corretta e senza pecche: una volta dimessosi il lavoratore non ha più titolo per accedere ad alcuna postazione. Per nulla incide sul tema la **legge Fornero** poiché, come sottolinea la Suprema corte “i meccanismi di tutela della spontaneità della volontà del lavoratore e, in particolare, la provvisoria sospensione degli effetti delle dimissioni **[2]**, infatti, non possono, in alcun modo, retroagire e comportare la reviviscenza di rapporti già conclusi, come nella specie, ossia, in altre parole, non possono rendere lecito l'accesso al sistema da parte di chi, al momento della commissione del fatto, non era più legato da alcun rapporto di lavoro con il titolare del medesimo sistema”.

Note

[1] Cass. sent. n. 8631 del 2.03.2016. **[2]** Ex art. 4, commi da 17 a 22, della legge 92/2012.